



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO, I°GRADO

Nel procedimento ex art.1 comma 48 L.92/2012 R.G. n°32922/2016

intentato da

██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Filippo Maria Giorgi, Roberto Narcisi e Federica Bezzi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n°167, per procura a margine del ricorso;

contro

██████████, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII n°108 presso lo studio dell'Avv. Bruno Sconocchia che la rappresenta e difende per procura in margine alla comparsa;

e nei confronti di

██████████ in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n°29, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mei del foro di Rieti che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, premesso di aver lavorato per ██████████ in regime di distacco presso ██████████ dal gennaio 2005 all'ottobre 2011 e successivamente presso le sedi di Napoli e Roma della medesima ██████████ nel reparto Erogazione, dedotto in merito alla nullità dei contratti a progetto sottoscritti con ██████████ e riguardo alla somministrazione illecita di manodopera operata da ██████████ a favore di ██████████ dal 2.1.2014 sino al 31.3.2016, concludeva chiedendo: dichiarare, o in subordine dare atto in via incidentale, la natura subordinata del rapporto di lavoro, solo apparentemente di natura autonoma, intercorso con ██████████ dal 3.1.2005 al 31.12.2013 nonché accertare il carattere interpositorio del contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente con ██████████ il 2.1.2014 e del conseguente rapporto di lavoro, concretamente intercorso con ██████████ ed in suo esclusivo favore sino al 31.3.2016;

conseguentemente, dichiarare l'ininterrotta esistenza del rapporto di lavoro con [REDACTED] anche successivamente al gennaio 2014, o in subordine la natura subordinata del rapporto intercorso con [REDACTED] da tale data e sino all'inefficace allontanamento disposto il 31 marzo 2016 con comunicazione verbale, nonché l'illegittimità, per manifesta insussistenza del fatto addotto a sua giustificazione, del licenziamento intimatogli il 15.4.2016 a mezzo lettera comunicata dal datore di lavoro interposto [REDACTED] con conseguente pronuncia nei confronti di [REDACTED] in via principale di reintegra e condanna ex art.18, commi 7 e 4 Statuto Lavoratori ed in via graduata di condanna meramente risarcitoria ex commi 5 e 7 medesimo articolo, tenuto conto di una retribuzione globale di fatto pari ad €3.815,40, oltre accessori e vinte le spese.

[REDACTED], costituitasi, ha sollevato eccezione preliminare di intervenuta decadenza per mancata impugnazione dei contratti di lavoro con la medesima sottoscritti dal 2005 al 2011 ai sensi dell'art.6 L604/1966 e di inapplicabilità del rito Fornero essendo stato richiesto accertamento della natura subordinata di rapporto intercorso con datore di lavoro diverso da quello formale. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso poiché infondato, vinte le spese.

[REDACTED] ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle spiegate domande e nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso.

Veniamo all'esame delle eccezioni preliminari sollevate da [REDACTED]

Ha in primis eccepito la società convenuta l'intervenuta decadenza dall'azione per mancata impugnazione dei contratti sottoscritti tra le parti ex art.32 comma 3 lettera b) L.183/2010 nella parte in cui prevede l'applicabilità dell'art. 6 L.604/66 al recesso del committente nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nelle modalità a progetto, di cui all'art.409, n.3 c.p.c.. L'eccezione riguarda a detta della medesima difesa, i tre contratti a progetto con scadenza rispettivamente 30.10.2005 (prorogata sino al 31.12.2005), 30.10.2006 e 31.12.2013 non essendo gli stessi stati impugnati nel termine di 60 gg..

L'assunto è che il disposto dell'art.32 L.183/2010, il quale individua in capo al lavoratore licenziato l'onere di impugnare stragiudizialmente, a pena di decadenza, il provvedimento espulsivo entro il termine di 60 giorni e di provvedere, nel successivo termine di 180 giorni, al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, ovvero di comunicare al datore di lavoro l'intenzione di avvalersi degli istituti della conciliazione o dell'arbitrato, costituisca regime di preclusioni applicabile anche al caso in cui il lavoratore intenda contestare l'illegittimità del contratto di lavoro a progetto avendo il medesimo art.32 al comma 3 lettera b) esteso le disposizioni di cui all'art. 6 Legge n. 604/1966 "al recesso del

committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'art. 409, numero 3, del codice di procedura civile”.

Si conviene con la difesa attorea sul fatto che la questione, nel presente procedimento potrebbe essere priva di qual si voglia rilievo ai fini del decidere, laddove venisse accertato che, nel periodo dal gennaio 2014 alla risoluzione del rapporto, l'istante, formalmente dipendente a tempo indeterminato di [REDACTED], prestava la propria attività direttamente in favore della committente in virtù di un appalto non genuino poiché in tal caso, per ciò solo, dovrebbe ritenersi alle dipendenze di [REDACTED] sino alla data del recesso intimato da [REDACTED] recesso quest'ultimo tempestivamente impugnato nel termine di gg.60 nei confronti della effettiva datrice di lavoro. Ed infatti la lettera di recesso data 16.4.2016, ed è stata tempestivamente impugnata in via stragiudiziale dal lavoratore con Racc. A.R. inviata anche ad [REDACTED] in data 26.5.2016 (doc. 22 fascicolo di parte ricorrente) e giudizialmente con successivo ricorso depositato in data 26.9.2016.

Concorda infatti pienamente il presente Giudice con l'approdo della giurisprudenza di legittimità di cui alla recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n.17969 del 13.9.2016, che, con riferimento ad una ipotesi di “somministrazione irregolare” con conseguente accertamento del rapporto in capo all'utilizzatore, ha valorizzato anche ai fini risolutivi il disposto del comma 2 dell'art. 27 D.Lgs. 276/03 ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nei casi di costituzione d'un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 27 c. 1 del D.Lgs. 276/2003, gli atti di gestione del rapporto di lavoro posti in essere dal somministratore producono nei confronti dell'utilizzatore tutti gli effetti negoziali anche modificativi del rapporto di lavoro loro propri, ivi incluso il licenziamento, con conseguente onere del lavoratore di impugnare il licenziamento nei confronti di quest'ultimo ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966”.

La questione potrebbe viceversa assumere una qualche rilevanza se si escludesse la irregolarità dell'appalto da ultimo siglato tra [REDACTED] e [REDACTED] e si trattasse di valutare se, alla data del 31.12.2013, ultimo giorno dell'ultimo contratto di collaborazione, fosse in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ma anche in quest'ultimo caso non ritiene l'Ufficio che l'eccezione, ribadita in sede di note dalla difesa della convenuta, possa ritenersi fondata.

Il ricorrente ha infatti dedotto nel proprio atto e provato in giudizio con la documentazione depositata e l'espletata prova per testi, di aver in fatto svolto prestazione lavorativa a favore di [REDACTED] in ragione di tipologie diverse di contratto (co.co.pro alternati a contratti di consulenza), senza soluzione di continuità dall'ottobre 2005 fino al 15.4.2016, ragione per cui

la norma invocata, la quale presuppone che vi sia stata, come in ipotesi di licenziamento, effettiva cessazione della prestazione seppur per scadenza del termine, non può trovare applicazione né allo scadere dei singoli contratti a progetto stipulati in sequenza, né in corso di rapporto formalmente intercorrente con diverso soggetto. D'altronde come sussiste un metus in corso di rapporto di lavoro subordinato privo di garanzie di stabilità, onde non è prospettato dal legislatore il decorso di alcun termine estintivo del diritto in essere la prestazione, così anche, ed anzi a maggior ragione, in ipotesi di prosecuzione in fatto della prestazione a favore del medesimo datore formalmente in ragione di collaborazioni ed ancor più se l'attività prosegue dissimulata da contrattualizzazione con diverso datore di lavoro (nella specie [REDACTED]).

Ed infatti nella escalation indicata (lavoro subordinato senza tutela reale, lavoro formalmente di collaborazione, lavoro formalmente a favore di terzi) la forza contrattuale del dipendente di fatto appare vieppiù scemare.

Ha ulteriormente sostenuto [REDACTED] l'inapplicabilità al caso di specie del rito abbreviato ex art.1 comma 48 L.92/2012 essendo al più prevista in ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto a progetto tutela ripristinatoria e non reintegratoria ex art.18 Statuto Lavoratori e, con riferimento al periodo di lavoro formalmente alle dipendenze di [REDACTED], per essere stato richiesto l'accertamento seppur in via incidentale, di rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso, questione questa che non riguarderebbe la mera "qualificazione del rapporto" bensì la titolarità di quest'ultimo.

Entrambe le eccezioni sono prive di fondamento.

Ed infatti, riguardo alla prima, si rileva che in ipotesi di dichiarazione di nullità del progetto la conseguenza è la conversione ex lege (comma 1 art.69 D.Lgs.276/2003) del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ragione per cui qualora segua atto di recesso per iniziativa datoriale, la disciplina applicabile in ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento (sempre qualora sussistente il requisito dimensionale della datrice di lavoro, nella fattispecie incontestato) sarebbe proprio quella di cui all'art.18 cit..

Con riferimento poi alla seconda eccezione relativa all'assunta impossibilità di procedere ad accertamento in sede di Rito Fornero di questione riferita a diversa titolarità del rapporto onde giungere a condanna alla reintegra di soggetto diverso dal formale datore di lavoro, soccorre nuovamente recente pronuncia di legittimità. Ed infatti Cass. Sez. Lav. 8.9.2016 n.17776, in conformità peraltro a precedenti numerose pronunce di merito anche di quest'Ufficio, si è pronunciata sulla piena proponibilità con il rito speciale di questioni pregiudiziali ai fini dell'accoglimento delle domande di impugnazione del licenziamento, ammettendo che sia previamente accertata la titolarità del rapporto anche in capo ad un datore di lavoro diverso da quello apparente. La Corte ha invocato, a conferma di tale

conclusione, il disposto dell'art. 1, comma 47 della legge n. 92 e nella fattispecie al suo esame ha ritenuto legittimo l'accertamento, compiuto dal giudice del merito con il rito Fornero, di un regime di "codatorialità" ai fini di escludere che potesse essere assistito da giustificato motivo oggettivo un recesso intimato dalla sola datrice di lavoro formale. In particolare, la Corte ha ricordato che "la natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l'individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ex L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, risultano tra le questioni che il giudice dovrà affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda su cui può statuire, che è appunto la domanda concernente la legittimità o meno del licenziamento", ragione per cui se tale domanda va scrutinata con lo specifico rito di cui alla L. 92/2012, anche l'accertamento relativo alle predette questioni dovrà trovare ingresso in tale procedimento "a prescindere ovviamente dalla fondatezza di allegazioni e pretese e senza che la veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti possa precludere tale accesso". Ciò poiché l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore licenziato ed il soggetto che ha intimato il recesso o al quale il licenziamento vada imputato, costituisce sempre l'antecedente logico necessario della domanda ex art.18 Statuto Lavoratori, come tale certamente rientrante nella cognizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di reintegra. Pronuncia, per altro, espressione del principio generale codicistico di cui all'art.34 c.p.c., precipitato a sua volta dell'art. 24 Cost., secondo cui il giudice, per decidere una controversia, deve sempre, non solo giudicare sulla domanda che gli viene sottoposta, ma anche conoscere di ogni rapporto che ne costituisca il necessario antecedente logico.

Ne consegue che per addivenire a pronuncia sull'effettiva titolarità del rapporto non si rende necessario impegnare l'interpretazione del comma 47 dell'art.1 L.92/2012, nella parte in cui ha espressamente precisato che le domande ex art. 18 Stat. Lav. vanno proposte con il nuovo rito "anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto", poiché, come giustamente osservato dalla Corte, la volontà del legislatore è sempre stata quella di escludere barriere imposte dall'apparenza della forma e quindi "così come pacificamente un lavoratore che alleggi la qualificazione solo formale di un rapporto come autonomo, deducendo la subordinazione, può impugnare il recesso invocando la tutela dell'art.18 con il ricorso ex lege n.92 del 2012, altrettanto può fare il lavoratore che invochi la stessa tutela in un rapporto di lavoro non formalizzato ovvero nei confronti di un soggetto diverso da quello che risulti essere il formale datore di lavoro".

Nel merito e con riguardo al periodo coperto dai contratti a progetto stipulati nell'arco temporale 3.1.2005 - 31.12.2013, ritiene l'Ufficio pienamente sussistente il vizio riferito all'inesistenza di progetto sanzionato dal comma 1 art. 69 D.Lgs. 276/2003.

In data 16.12.2004 l'istante firmava un primo contratto a progetto ove l'attività di collaborazione era previsto fosse svolta nell'ambito del Progetto denominato [REDACTED] [REDACTED]. Quanto gli veniva richiesto era "attività di operatore di supporto al gruppo di lavoro del progetto operante presso la sede della [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED], per tutte le attività previste nella convenzione stipulata con [REDACTED] il 30.10.2003" (doc.2 fascicolo di parte ricorrente).

Orbene il contratto tra [REDACTED] e [REDACTED], prodotto al fascicolo della prima (doc.1) è costituito da una convenzione per l'affidamento ad [REDACTED] di attività di assistenza tecnica e consulenza informativa che nulla hanno a che vedere con un progetto: ciò che viene richiesto ad [REDACTED] in sede di convenzione è la fornitura di un servizio di "coordinamento tecnico dei servizi informativi", di "supporto sistemistico per i server", di "fornitura e gestione del servizio di connettività ad internet", di "monitoraggio della linea dedicata", di "gestione del server di posta elettronica", di "assistenza tecnica hardware per le postazioni critiche utente" etc.. Trattasi all'evidenza di esigenze stabili di assistenza informatica che nulla hanno a che vedere con la parabola di un progetto che nasce, cresce e viene alla luce in un determinato arco temporale realizzando un determinato risultato finale.

Ne consegue che quella a cui il ricorrente era stato chiamato a collaborare, per altro con apporto costituito da indistinta, ed indistinguibile nei fini, "attività di supporto ad un gruppo di lavoro", era mera attività di fornitura di un servizio grazie alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative.

A quanto sopra consegue che certamente sin dal 3.1.2005, data di inizio prestazione, l'attività svolta dal [REDACTED] doveva ritenersi ex comma 1 dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003 di natura subordinata a tempo indeterminato. Da cui l'illegittimità della stipulazione di tutti i successivi contratti (co.co.pro e di consulenza) tra ricorrente ed [REDACTED] poiché stipulati in corso di rapporto a tempo indeterminato.

Ricorda l'Ufficio come la mancata individuazione all'interno del co.co.pro. di "uno specifico progetto" ricadendo nella fattispecie sanzionatoria di cui al 1° comma dell'art.69 D.Lgs. 276/2003 e "realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis", renda superfluo ogni accertamento in ordine all'effettiva natura subordinata delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative (come da qui condivisa recente pronuncia della

Corte di Cassazione sent. n.12820 del 21.6.2016 la quale per altro ha fatto seguito, anche in questo caso, a condivise pronunce di merito relative alla sussistenza ex comma 1 art.69 cit, di presunzione juris ed de jure).

Per altro, che nel caso di specie fossero presenti anche i vincoli tipici della subordinazione non solo emerge dal chiaro tenore delle deposizioni dei testi indicati dal ricorrente, ma dal fatto che i testi di parte [redacted], pur tentando di negarli, non sono stati in gradi di riferire di alcun mutamento delle modalità di lavoro dell'istante a cavallo tra il 2013 e 2014 quando è indiscusso e documentalmente provato che successivamente al 2013, immutate mansioni, tipologia di attività, sede e gruppo di lavoro (sempre "reparto erogazione" presso la sede [redacted] di [redacted]), l'istante era diventato anche formalmente lavoratore dipendente seppur di altra datrice di lavoro.

E d'altronde, come si può ritenere plausibile che il ricorrente ebbe a collaborare a progetti genuini a fronte della comprovata circostanza che l'istante ebbe a lavorare per [redacted] per oltre 10 anni consecutivi (nessun teste ha parlato di periodi di interruzione della prestazione del [redacted] se non per il godimento di ferie) senza alcuna interruzione?

Tenuto conto di quanto sopra, rimane da valutare il periodo successivo al 19.12.2013 in cui l'istante ebbe formalmente a lavorare per [redacted] onde verificare se, a fronte della formale assunzione operata da quest'ultima società, in fatto il rapporto di lavoro già in essere con [redacted] ebbe o meno a proseguire.

Riguardo a tale passaggio ha dedotto la difesa istante che il medesimo istante a metà dicembre 2013 fu sollecitato da [redacted], nella persona della [redacted], a "regolarizzare" la sua posizione lavorativa con [redacted], unica possibilità per proseguire le proprie prestazioni a favore di [redacted] non essendo più possibile stipulare ulteriori contratti di collaborazione.

La precisa deduzione attorea significativamente non è stata oggetto di contestazione nella comparsa [redacted]. Ulteriormente, la diretta interessata [redacted] si badi bene intimata dalla medesima resistente, seppur con qualche renitenza, ha nella sostanza confermato: "C'era un input aziendale per cui non potevamo fare contratti di collaborazione nel settore sistemistico. Ragione per cui, in relazione al cap. 17, confermo di aver detto che questa non era un'ipotesi possibile e che quindi il contratto con [redacted] sarebbe stato concluso con un fornitore a cui avremmo chiesto il suo profilo. Fra i fornitori [redacted] c'era [redacted]. Non ricordo se indicai io il fornitore [redacted], ma è possibile poiché era uno dei principali fornitori [redacted] in materia di consulenza sistemistica e software."

Insomma, soluzione alla Tomasi di Lampedusa di gattopardesca memoria: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

E d'altronde, appare difficile ritenere una mera coincidenza il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto contratto di lavoro con [redacted] lo stesso giorno 19.12.2013 in cui [redacted] aveva a concludere con la stessa [redacted] contratto di appalto riferito alla fornitura di professionalità di sistemista senior propria del ricorrente (tutti i testi hanno definito la professionalità dell'istante come appartenente alla figura di sistemista senior).

Al ulteriore ennesima conferma l'ultimo foglio allegato al “contratto d'appalto” doc.20 fascicolo [redacted], modulo interno di “richiesta d'acquisto” datato 17.12.2013 (n. 2014/3/C) il quale consta di una richiesta avanzata dalla [redacted] (che, dall'istruttoria è emerso essere il “quadro” aziendale responsabile del Servizio Erogazione, ovvero il servizio presso il quale si rendevano necessarie le mansioni di operatore sistemista), controfirmata per approvazione da Amministratore Delegato, Direttore Generale e responsabile del servizio “Verifica Controllo di Gestione” [redacted], la quale così individua l'esigenza aziendale: periodo contrattuale 2.1.2014 – 31.12.2014; “ordine per prestazioni terze”; “descrizione richiesta: [redacted] – sistemista”.

Risulta quindi provato senza alcuna ombra di dubbio che la stipula del contratto [redacted] [redacted] sia stato lo strumento (elusivo) prescelto da [redacted] per aggirare il divieto di stipulare direttamente con il ricorrente un ennesimo contratto di formale lavoro autonomo e, di fatto per continuare ad utilizzarlo come proprio dipendente.

Una vera e propria ipotesi di interposizione/somministrazione illecita di manodopera. D'altronde, ad impedire la configurabilità di un appalto genuino confluiscono altri fattori emergenti dal medesimo documento: la controprestazione al servizio era proporzionata alle giornate di lavoro del dipendente “fornito” mentre la prestazione dell'appaltatrice veniva individuata senza alcun riferimento a qualsivoglia “risultato” che dovesse essere garantito alla committente. E' viceversa noto che mentre nell'appalto genuino, il committente affida all'appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso risultato e l'oggetto del negozio è costruito in modo tale da attribuire organizzazione del lavoro e correlativo rischio contrattuale al fornitore, la somministrazione di lavoro si caratterizza per la ricerca e la collocazione presso terzi di lavoratori da utilizzare per generici scopi del committente, in chiave di integrazione del personale esistente nel suo organico (Cass.n°11022/2009, 12664/2003).

E che non si sia trattato di appalto genuino è emerso chiaramente dalla deposizione resa dal teste [redacted] signor [redacted], indicato da quest'ultima società come suo direttore

tecnico il quale a detta della società avrebbe dato direttive specifiche sul lavoro al ricorrente nel periodo in cui a favore di questa operava presso [redacted]. Il [redacted] infatti, oltre ad aver smentito di aver ricoperto il ruolo di direttore tecnico [redacted], ha poi precisato: “Non ero stato in alcun modo delegato da [redacted] di dare specifiche indicazioni al ricorrente diverse da quelle di carattere tecnico che fornivo a tutto il servizio erogazione se necessarie per l’aggiornamento”. Servizio erogazione che ricordiamo composto prevalentemente da dipendenti contrattualizzati [redacted].

La ricostruzione sopra operata non è in alcun modo smentita dalla circostanza che fosse [redacted] apparente datore di lavoro, ad occuparsi della c.d. gestione amministrativa del rapporto di lavoro del personale impiegato presso l’utilizzatore/committente (Cass. nn° 6343/2013, 7820/2013, 7898/2011).

Alla luce di quanto esposto, deve, quindi, riconoscersi il diritto del ricorrente ad ottenere l’imputazione del rapporto di lavoro subordinato in capo ad [redacted], impresa committente, anche successivamente al gennaio 2014 e sino al licenziato del 15.4.2016 anch’esso imputabile alla effettiva datrice di lavoro ex art. 27, 2° comma D.Lgs. 276/03.

Tale norma imputa infatti al “soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”, non solo i pagamenti, ma anche “tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto”. La disposizione, inserita nel capo I intitolato “Somministrazione di lavoro” del tit. III del citato D.Lgs. 276/03, è infatti applicabile anche all’ipotesi di appalto non genuino ex art.29, comma 3 bis in base al quale il lavoratore può chiedere, esattamente come previsto nel comma 1 dell’art.27 cit., l’accertamento del rapporto in capo “al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione” e viene disposto che “in tale ipotesi si applica il disposto dell’art. 27, comma 2”.

L’imputabilità del licenziamento al datore di lavoro effettivo [redacted] ne sancisce l’illegittimità; il recesso è stato infatti motivato nella lettera di [redacted] da giustificato motivo oggettivo individuato nella disdetta di [redacted] dal contratto di appalto ed all’impossibilità oggettiva di collocare il ricorrente proficuamente nell’ambito aziendale [redacted] in diverse mansioni. Fatto all’evidenza manifestatamente insussistente non essendo mai stato concluso genuino contratto di appalto tra [redacted] e [redacted] e non potendo in ogni caso la disdetta dell’appalto operata da [redacted] incidere in alcun modo su rapporto di lavoro intercorrente con la medesima [redacted], tanto più essendo emerso che quest’ultima società era all’epoca ed è anche attualmente “in sofferenza di organico” (vedi quanto dichiarato dalla responsabile del personale Dott.ssa [redacted]).

All'illegittimità del recesso consegue, ex art.18, commi 4 e 7 Statuto Lavoratori per come modificato dalla L.92/2012 il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di dieci mensilità sulla base della retribuzione mensile globale di fatto percepita di €3.815,40 (misura incontestata e risultante dalla documentazione dell'ultima retribuzione €3.270,37, somma da moltiplicarsi per 14 mensilità e quindi da dividersi per 12), oltre versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. La quantificazione origina dai seguenti motivi: all'epoca della presente pronuncia sono decorsi quasi 10 mesi dal licenziamento e 8 dalla cessazione effettiva del rapporto; il ricorrente all'epoca del recesso risultava essere stato dipendente dissimulato da oltre un decennio.

Ha sollevato eccezione di alinde perceptum ma nessun elemento al fascicolo è stato offerto onde far ritenere che il ricorrente abbia goduto di redditi da lavoro successivamente alla cessazione della prestazione di cui è causa. Ed anzi, l'offerta transattiva formulata dall'istante, la quale mirava alla ripresa dell'attività lavorativa a favore di sembra offrire elementi in senso contrario.

I compensi di lite seguono il principio della soccombenza e vengono posti a carico di entrambe le società convenute.

Al riguardo rileva l'Ufficio come non si possa convenire con la difesa che ha chiesto l'estromissione dal giudizio della propria assistita per non essere state le domande svolte nei confronti di questa. E ciò poiché l'accertamento incidentale riferito alla titolarità del rapporto di lavoro dal 2014 ed alla paternità dell'atto espulsivo l'hanno vista legittimata passiva e complice nell'operata interposizione fittizia di manodopera.

P.Q.M.

Il Tribunale,

annulla il licenziamento intimato al ricorrente da ed ascrivibile all'interponente e, per l'effetto ordina a quest'ultima, effettiva datrice di lavoro, la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto liquidata nella misura di 10 mensilità, sulla base della retribuzione mensile globale di fatto pari ad €3.815,40, oltre versamento

dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;

condanna ciascuna resistente alla refusione della metà dei compensi di lite in favore di controparte liquidati in complessivi €4.000,00, da distrarsi;

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Roma, il 21.2.2017

Il Giudice

Dott. Donatella Casari